



REGIONE PUGLIA
Area organizzazione e riforma dell'amministrazione
Servizio Affari Generali
Posizione Organizzativa Appalti CEE

CHIARIMENTI

Gara a procedura aperta per l' affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica per la chiusura del Programma Operativo Regionale Puglia 2000-2006

D. la prescrizione del carattere 12 è valida per il testo, mentre sono escluse le tabelle, grafici e disegni, che possono essere redatte anche con un carattere di dimensione inferiore;

R. Si conferma che la dimensione del carattere 12 è valida solo per il testo e , pertanto , sono escluse le tabelle , grafici e disegni , che possono essere redatti anche con un carattere di dimensione inferiore .

D. l' estensione dell' offerta tecnica a 60 pagine include tabelle, grafici e disegni?

R. si conferma che l'estensione dell'offerta tecnica a 60 pagine include tabelle grafici e disegni .

D. Con la presente si richiede di specificare se il riferimento al documento "patto di integrità", di cui alla lettera c dell'ALL .1 e non presente tra i documenti di gara, è da considerarsi un mero refuso

R. il riferimento al patto di integrità non è un refuso , pertanto , si allega a questa nota di chiarimenti detto documento che per un mero errore non è stato inserito in precedenza tra la documentazione da scaricare , con l'avvertenza che lo stesso dovrà essere firmato per accettazione da ciascuna impresa partecipante alla gara ;

D. Riferimento: Disciplinare art. 9 Avvalimento

- L'articolo 9, Disciplinare di Gara, lett. e) richiede che nell'ipotesi in cui un'impresa intenda avvalersi per la partecipazione alla Gara dei requisiti di un altro soggetto (di seguito, "Impresa ausiliaria"), tra i documenti che devono essere presentati a tal fine vi è la "dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara".

Quesito: A tal proposito, si richiede un chiarimento sulla correttezza della presente disposizione alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo 49, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (cfr., articolo 3, comma 4, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, emanato in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando di Gara del 4 dicembre 2009), trasfuso nell'articolo 9, lett. _____ e) Disciplinare di Gara. In particolare, a fronte dell'eliminazione del divieto imposto alla Impresa ausiliaria (*i.e.*: né si trova in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara.), si richiede se è necessario presentare la suddetta dichiarazione relativamente alla parte sottolineata in corsivo seppur in contrasto con il nuovo

dettato del Codice degli Appalti (in vigore già alla data di pubblicazione del Bando di Gara), nonché con la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 maggio 2009, resa nella causa C 538/07.

R. alla luce del nuovo dettato del Codice degli Appalti non si rende necessario presentare la dichiarazione , riportata in corsivo nel quesito .

D. Con riferimento al Bando in oggetto, si chiede se i servizi di rendicontazione su progetti finanziati con FSE svolti per conto dell'Arpa Puglia Agenzia Regionale Per la Prevenzione e la Protezione Ambientale e per la Aeroporti di Puglia S.p.A. società partecipata al 99,5% dalla Regione Puglia e da altre Amministrazioni Pubbliche, possono essere inseriti nei servizi di assistenza tecnica prestati nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

R. si conferma che i servizi indicati possono essere inseriti nei servizi di assistenza tecnica prestati nell'ambito della P .A .

D. Riferimento: Disciplinare art. 8 Soggetti ammessi a partecipare – Capacità Tecnica e Professionale – punto 4

Con riferimento alla figura professionale "esperti iscritti all'albo dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e al D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474, con esperienza di almeno 5 anni in materia di controllo e rendicontazione di operazioni finanziate dai Fondi Strutturali"

(ex art. 8 del Disciplinare di gara – Soggetti ammessi a partecipare – Capacità Tecnica e Professionale – punto 4) si chiede di sapere se, ai fini del rispetto del requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili:

a. sia sufficiente che il soggetto abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabili (a seguito del sostenimento con esito positivo dell'esame di Stato e dopo aver svolto il tirocinio presso un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili) sebbene non abbia ancora proceduto all'iscrizione presso il Registro dei Revisori Contabili ai sensi del d.lgs. del 27 gennaio 1992, n. 88;

b. sia sufficiente che l'interessato abbia presentato domanda di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili sebbene il provvedimento di accoglimento non sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - "Concorsi ed Esami" e l'interessato non abbia ancora ricevuto la comunicazione scritta circa l'esito della domanda.

R. le risorse umane indicate nell'offerta tecnica quali revisori devono essere iscritte di fatto all'albo dei revisori , non essendo sufficiente il fatto di aver conseguito l'abilitazione o di aver meramente presentato domanda di iscrizione all'albo stesso .

D. a) eventuale attività svolta a favore di beneficiari pubblici e/o privati per la gestione di progetti finanziati dal POR Puglia 2000-2006 costituisce titolo di incompatibilità? oppure tale incompatibilità è limitata alle iniziative e ai progetti finanziati dal FSE?

b) tale limite è valido sia per le società che per le persone fisiche che compongono il gruppo di lavoro?

c) in relazione alla possibilità di avalimento , questo è possibile per tutti i requisiti di partecipazione alla gara, ivi compresi l'iscrizione all'Albo CONSOB e ai criteri finanziari di fatturato generico e specifico della Capogruppo?

R. con riferimento al primo e al secondo quesito si rappresenta che , come emerge dalla lettura del capitolato tecnico , al fine di rispettare il principio di separazione delle funzioni relative alla gestione e al controllo delle operazioni finanziate , è necessario che tanto l'operatore economico proponente tanto le persone fisiche designate nel gruppo di lavoro non abbiano svolto attività di gestione in ordine alle operazioni finanziate a valere sul FSE . Pertanto , un operatore economico che avesse svolto, ad esempio, solo attività di gestione a valere sul FESR potrà presentare legittimamente la propria proposta . Diversamente , laddove l'anzidetto operatore avesse svolto attività di gestione riconducibili ad entrambi i fondi non potrà presentare la propria candidatura .

In ordine al terzo quesito , si rappresenta che l'art. 49 consente il ricorso all'istituto dell'avvalimento solo in ordine ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi , non già in ordine ai requisiti professionali . Pertanto , il requisito professionale dell'iscrizione all'albo speciale delle società di revisione istituito presso la CONSOB non potrà essere oggetto di avvalimento . ad ogni buon conto resta inteso che in ordine ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico - finanziari anche l'impresa ausiliaria non dovrà aver svolto attività di gestione a valere sul FSE .

Allegato : Patto di Integrità

Bari , 14.01.2010

Il Dirigente
Servizio Affari Generali
Dr. Nicola Lopane